

GR_GERICHTE ZK1 2022 104 vom 24. Oktober 2022

GR Gerichte, 2022-10-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_ZK1_2022_104

FR: GR_GERICHTE ZK1 2022 104 du 24 octobre 2022

IT: GR_GERICHTE ZK1 2022 104 del 24 ottobre 2022

Regeste

fissazione transitoria del diritto di visita (istruzione) | KES Kindesschutzrecht (allgemein)

Erwägungen

E. 6

/ 11 2.2. Come espressamente stabilito nell'art. 307 cpv. 1 CC stesso, le misure a protezione dei minori presuppongono che il bene del figlio sia minacciato. In assenza di una tale minaccia non possono essere disposte misure a protezione dei minori (Linus Cantieni/Stefan Blum, in: Fountoulakis/Affolter-Fringeli/Biderbost/Steck [edit.], Fachhandbuch Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, Zurigo 2016, n. 15.10 seg.). Le misure a protezione dei minori devono inoltre rispettare il principio della proporzionalità, queste devono pertanto essere necessarie e adeguate ad assicurare la protezione del minore. Non deve quindi essere possibile prevenire la minaccia del bene del minore con misure meno incisive (principio di sussidiarietà; cfr. su tutto DTF 140 II 241 consid. 2.1; TF 5A_656/2016 del 14.3.2017 consid. 4; 5A_7/2016 del 15.6.2016 consid. 3.3.1). In virtù del principio di sussidiarietà le misure dell'autorità possono essere adottate solamente nei casi in cui i genitori non adempiono, o non adempiono sufficientemente, i loro obblighi. Tocca in primo luogo ai genitori impedire che il bene del figlio venga messo in pericolo. Se necessitano di supporto essi dovrebbero in particolare ricorrere alle istituzioni pubbliche e d'utilità pubblica per l'aiuto alla gioventù (cfr. art. 302 cpv. 3 CC; cfr. a tal proposito TF 5A_765/2016 del 18.7.2017 consid. 3.2). L'autorità di protezione dei minori deve intervenire solamente quando i genitori non riescono a rimediare alla minaccia del bene del minore (cfr. Kurt Affolter-Fringeli/Urs Vogel, Berner Kommentar, Zivilgesetzbuch, Die elterliche Sorge/der Kindesschutz, Art. 296-317 ZGB, Berna 2016, n. 262 segg. ad Vorbem. Art. 307-327c CC; Peter Breitschmid, in: Geiser/Fountoulakis [edit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6a ed., Basilea 2018, n. 6 ad art. 307 CC). Le misure a protezione dei minori non devono sostituire il lavoro e gli sforzi dei genitori, bensì piuttosto completarli ("Grundsatz der Komplementarität"; tra tante TF 5A_540/2015 del 26.5.2016 consid. 4.4.2). 3.1. L'APMA, ritenendo il bene del minore in pericolo, ha – sulla base del rapporto dei Servizi medici psicologici del sopraceneri del 19 aprile 2021 (act. D.5.1), e dopo averne discusso con i genitori, i quali si sono detti d'accordo – impartito al reclamante l'istruzione di partecipare attivamente all'accompagnamento familiare socio-pedagogico fornito da D. _____ – con un intervento a domicilio di regola una volta a settimana –, per almeno 12 mesi (act APMA E.1.1, pag. 1 segg.). La necessità di tale misura non è stata contestata dalle parti, le quali hanno anzi piuttosto dato il loro accordo. Detta istruzione è quindi cresciuta incontestata in giudizio e – come emerge dal rapporto intermedio della specialista – a partire da novembre 2021 hanno avuto luogo gli incontri presso il domicilio del padre e del figlio (act. APMA E.1.94, pag. 221).

E. 7

/ 11 A seguito della richiesta di revoca della misura da parte del reclamante (act. AP- MA E.1.103, pag. 245), l'APMA ha aperto una nuova procedura di accertamento e, sulla base del rapporto inoltrato dalla curatrice e della specialista – nel quale hanno ritenuto opportuno continuare con la misura di accompagnamento fino al 15 giugno 2022, sospenderla momentaneamente durante le vacanze estive e riprenderla in settembre (act. APMA E.1.110, pag. 256) –, l'APMA ha poi deciso di adeguare la misura disponendo la continuazione dell'accompagnamento educativo sino a marzo 2023, con una sospensione per il periodo estivo (act. APMA E.1.113, pag. 261 segg.). 3.2. Ciò viene contestato dal reclamante, il quale fa valere che la misura sarebbe stata stabilita per la validità fino a un anno, ed essendo ora stata prolungata sino a fine marzo 2023 andrebbe ben oltre all'anno stabilito. Inoltre, a mente del reclamante, la specialista avrebbe affermato che sarebbe inutile continuare con la valutazione, trovando il figlio sempre bene e facendo elogi sia al padre che al figlio. Gli specialisti sarebbero molto soddisfatti in generale di C._____ e non vi sarebbe pertanto alcun motivo per procedere con la misura (act. A.1). A comprova di ciò egli, oltre al rapporto della specialista D._____, ha allegato uno scritto della Scuola elementare di Roveredo, così come dell'Associazione famiglie diurne del Moesano (ac. B.1-B.4). 3.3. L'APMA, rimandando alle spiegazioni indicate nella decisione impugnata, ha in particolare osservato che quanto ritenuto dal reclamante in merito all'indicazione dell'opportunità di revocare l'accompagnamento educativo familiare non troverebbe riscontro né nei rapporti della specialista né nelle indicazioni della curatrice educativa. La madre, codetentrica dell'autorità parentale, si sarebbe poi detta contraria alla revoca. Inoltre, i rapporti allegati dal padre nella presente procedura, non sarebbero stati agli atti della procedura di revoca dell'istruzione, ma non sarebbe ad ogni modo particolarmente rilevanti per la decisione (act. A.2). 4.1. Va anzitutto rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dal reclamante, con la prima decisione del 31 agosto 2021, l'accompagnamento familiare era stato disposto per "almeno" un anno, e non per la durata massima "fino a un anno". Dopo un nuovo accertamento avviato a seguito della sua richiesta di revoca, l'APMA ha ritenuto adeguato prolungare la misura fino a marzo 2023, ciò che – fintanto che la misura risulta necessaria e adeguata – rientra senz'altro nelle sue competenze. 4.2. Per quanto concerne la censurata inutilità della misura va rilevato quanto segue.

E. 8

/ 11 4.2.1. Anzitutto va evidenziato che la misura di accompagnamento familiare qui in questione è stata a suo tempo disposta sulla base del rapporto dei Servizi medici psicologici del sopraceneri del 19 aprile 2021, nel quale vengono sottolineate delle difficoltà comportamentali e di autoregolazione del figlio, e le difficoltà riscontrate dai genitori a comprendere le fragilità cognitive del figlio e alcuni suoi comportamenti, così come a trovare strategie educative adeguate. Da tale rapporto emerge poi la difficoltà dal padre a volte a contenere i comportamenti difficili del figlio, così come la fatica del padre a comprendere indicazioni da parte della scuola e attivarsi da sé per questioni pratiche (act. D.5.1, pag. 4). 4.2.2. Vero è che sia la curatrice che la specialista nei loro rapporti hanno confermato un miglioramento in C._____, il quale avrebbe diminuito le ore di sostegno a scuola, manterrebbe un rapporto sereno con il padre, passerebbe anche più tempo con la mamma e il fratello minore, e sarebbe inoltre anche più curato nell'aspetto e molto maturato (act. APMA E.1.93, pag. 209 segg.; act. APMA E.1.94, pag. 221 seg.; act. APMA E.1.110, pag. 256 seg.). Anche i documenti prodotti per la prima volta in questa sede dal

reclamante – ad ogni modo ammissibili trovando in concreto applicazione il principio inquisitorio illimitato (art. 446 cpv. 1 CC in unione con l'art. 314 cpv. 1 CC; TF 5A_770/2018 del 6.3.2019 consid. 3.2) – confermano un miglioramento in C._____ (act. B.3 e B.4). A differenza di quanto fatto valere dal reclamante tuttavia, nonostante tali progressi, sia la curatrice sia la specialista hanno ritenuto opportuno continuare l'accompagnamento familiare, con una sospensione nel periodo estivo, ritenendo poi opportuno dal mese di settembre svolgere gli incontri in un contesto diverso da quello di casa, in modo da poter osservare se le modalità relazionali rimangono invariate. Esse hanno inoltre pure indicato che, essendo saltati diversi incontri, non hanno ancora abbastanza elementi per un rapporto definitivo per concludere la misura di accompagnamento (act. APMA E.1.110, pag. 256 seg). Oltre a ciò va osservato che, da quanto emerge dagli atti, nonostante il miglioramento menzionato, sussistono comunque ancora delle situazioni critiche e dei problemi comportamentali da parte del figlio (act. APMA E.1.104, pag. 246 seg.). A fronte di ciò la necessità di continuare con tale sostegno, il quale sta peraltro, come detto, avendo risultati positivi per il bene del figlio, non può che essere confermata. 4.2.3. Va poi rilevato che l'accompagnamento familiare disposto è una misura di protezione poco invasiva, si tratta infatti di un incontro settimanale di un'ora, con lo scopo di assistere e aiutare il reclamante nelle sfide educative del figlio, e non – come sembra ritenere il reclamante – di valutarlo. A fronte dell'esito positivo della misura, così come del benessere del figlio in gioco, il prolungamento dell'accom-

E. 9

/ 11 pagnamento familiare almeno fino a marzo 2023 è da ritenere adeguato. Infatti, proprio per il fatto che le misure disposte dall'APMA hanno portato a un miglioramento e a una maggiore stabilità della situazione, si giustifica di continuare a monitorare la situazione ancora per un determinato periodo per fare in modo che i risultati conseguiti perdurino poi nel tempo e il lavoro svolto non si vanifichi. In tal modo può inoltre essere evitato di dover eventualmente in futuro nuovamente intervenire con misure più incisive. Nel caso in esame risulta quindi adeguato prolungare di 6 mesi – rispettivamente di 4 mesi, se si considera che il primo incontro ha avuto luogo in novembre – tale misura di protezione – non particolarmente incisiva – che sta avendo successo, in modo da poter confermare l'effettiva stabilità del miglioramento riscontrato. Ciò è a maggior ragione giustificato dal fatto che, come detto, sono comunque ancora state segnalate delle situazioni critiche. A ciò si aggiunge che – come esposto in precedenza – la curatrice e la specialista stesse, oltre a ritenere opportuno continuare l'accompagnamento familiare, hanno pure dichiarato di non avere ancora abbastanza elementi per un rapporto definitivo per concludere la misura di accompagnamento (act. APMA E.1.110, pag. 256 seg). 4.3. Alla luce di quanto precede il prolungamento dell'accompagnamento familiare disposto dall'APMA è da ritenere necessario e adeguato. Il reclamo è pertanto da respingere integralmente e la decisione qui impugnata da confermare. 5.1. Giusta l'art. 63 cpv. 1 LICC per la procedura dinanzi all'autorità di protezione dei minori e degli adulti vengono rimosse le spese. In procedure di protezione dei minori e in procedure concernenti le relazioni personali, l'autorità parentale o il mantenimento, le spese vanno a carico dei genitori, di chi detiene l'autorità parentale o del genitore tenuto al mantenimento (art. 63 cpv. 2 LICC). A norma dell'art. 63 cpv. 3 LICC in presenza di circostanze particolari, si può rinunciare a riscuotere le spese procedurali, se la procedura non è stata avviata in modo temerario o sconsiderato. Giusta l'art. 28 cpv. 1 OPMInA, ove sia disposta una misura di protezione dei minori, particolari circostanze tali da giustificare la rinuncia parziale o totale alla riscossione dei costi procedurali possono

sussistere in particolare se la sostanza netta fiscale dei genitori si colloca al di sotto dell'importo esente pari a CHF 50'000.00 rispettivamente, per le persone sole, al di sotto dell'importo esente pari a CHF 30'000.00 (lett. b) o se è dimostrata la dipendenza dall'assistenza sociale pubblica (lett. c). 5.2. Come già accertato dall'APMA, collocandosi la sostanza netta del reclamante al di sotto di CHF 30'000.00 (act. APMA E.1.47, pag. 114 segg.; act.

E. 10

/ 11 APMA E.1.68, pag. 159), sussiste in concreto una circostanza particolare ai sensi di cui sopra, e di conseguenza la tassa di giustizia fissata per prassi in questi casi in CHF 1'500.00 (art. 10 cpv. 1 OECC [CSC 320.210]) è posta a carico del Cantone dei Grigioni. 5.3. L'art. 63 cpv. 3 LICC non esenta la parte soccombente dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cfr. art. 118 cpv. 3 CPC). La resistente, prevalendo integralmente in questa procedura, avrebbe quindi diritto alla rifusione delle ripetibili per il dispendio causatole. Nel caso in esame tuttavia la rappresentante legale della resistente si è limitata a inoltrare uno scritto di poche righe, postulando la conferma delle misure disposte dall'APMA, senza alcuna motivazione. Tale scritto non le ha quindi causato alcun dispendio di tempo, di conseguenza si giustifica di prescindere dal riconoscere alla resistente un'indennità a titolo di ripetibili. Per il medesimo motivo non è neppure necessario stabilire la remunerazione, a carico del Cantone, da riconoscere alla patrocinatrice d'ufficio della resistente, a cui è stato concesso il gratuito patrocinio (ZK1 22 131), per il caso in cui le ripetibili non possono essere rimosse presso la controparte (art. 122 cpv. 2 CPC, prima frase).

E. 11

/ 11 La Prima Camera civile pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. Di conseguenza la decisione del 7 giugno 2022 dell'Autorità di protezione dei minori e degli adulti Grigioni centrale/Moesa è confermata. 2. La tassa di giustizia della procedura di reclamo di CHF 1'500.00 è posta a carico del Cantone dei Grigioni. 3. A B. _____ non è riconosciuta alcuna indennità a titolo di ripetibili. 4. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 72 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5. Comunicazione a:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.